




Regione

Puglia

GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Struttura di Staff Controllo di Gestione



Al Dirigente del Servizio Personale e
Organizzazione

Avv. Domenica GATTULLI

SEDE

OGGETTO: Parere sull'ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo sottoscritto in data 23.07.2013.

Premesso che:

- l'art. 65 del D.Lgs. n. 150/2009 obbliga l'adeguamento, ai dettati del decreto legislativo stesso, dei contratti collettivi integrativi vigenti pena la loro inapplicabilità;

- il C.C.N.L. in materia di procedura per la validità della contrattazione integrativa, recita: "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno [...]. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro cinque giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto".

- l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. "Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate".

- l'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o da analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti;

- in applicazione dell'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;

- l'art. 40 del D.lgs. 165/2001 al comma 3-sexies recita testualmente "a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria e una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica";

Considerato che:

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione n. 500 del 11.06.2013 è stato costituito e quantificato in via provvisoria il Fondo delle risorse per la contrattazione decentrata integrativa relativa al personale non dirigente per l'anno 2013;

- in data 23.07.2013 è stata siglata l'ipotesi di contratto decentrato integrativo per l'anno 2013;

- è stata predisposta la relazione "illustrativa e tecnico-finanziaria dal Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione, secondo gli schemi previsti;


Esaminata l'ipotesi di accordo e la relazione che ne illustra i contenuti e gli aspetti economico-finanziari;

Visto il parere del Servizio Bilancio e Ragioneria, comunicato con nota prot. AOO_116 - 14300/DIR del 20.9.2013, che attesta la capienza dell'apposito capitolo di bilancio n. 3023 epigrafato "Fondo trattamento economico accessorio del C.C.N.L.";

Viste le comunicazioni delle Autorità di Gestione del PO FESR (Prot. AOO_165 - 30.9.2013 - n. 3360 , P.O. FSE (Prot. N. AOO_AdGFSE - 20.9.2013 - n. 14078) e del PSR (Prot. AOO_APSR - 23.9.2013 - n. 12322)

CERTIFICA

che i costi della contrattazione decentrata di cui in premessa sono compatibili con i vincoli di bilancio, in quanto, come attestato dalla nota esaminata del Servizio Bilancio e Ragioneria, c'è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio.


A.P. Controllo di Gestione
Vitantonio Putignano

Il Capo di Gabinetto
Davide F. PELLEGRINO

